

ANNO GATO "A" AL N. 16622 DI RACCOMANDA

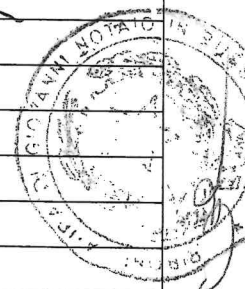


Associazione "SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI"
Cod. Mecc.PC1A008004 - NIDO "LA GIRAFFA A POIS"
Autorizz. Comune di Carpaneto P.no (PC) NR. 01/2017 DEL 25/09/2017
Via G. Rossi, 22 - 29013 CARPANETO PIACENTINO (PC)
Tel 0523 859138 - Fax 0523 246854 - Cell. 370 30 26 800
C.F. 81000450338 - P.IVA 00340180330
E-mail: scuolamaternaburgazzi@gmail.com
PEC: scuola.materna.burgazzi@pec.it



ELENCO SOCI

1.	Affaticati Maurizio – Galeazzi Laura	Laura Galeazzi
2.	Datei Alessandro – Matekalo Tomislava	
3.	Gentili Roberto – Gandolfi Paola*	Paola Gandolfi
4.	Huang Minhang - Lai Xixi	
5.	Magnaschi Stefano – Negri Daniela	
6.	Moglia Matteo – Livardi Sara	DELEGA
7.	Murtas Elisa	Elisa Murtas
8.	Nasciuti Roberto – Binelli Carlotta	Carlotta Binelli
9.	Negri Luca – Filippi Jessica	Jessica Filippi
10.	Nicolaescu Bogdam - Nicolaescu Vasilica	Nicolaescu Vasilica
11.	Peroncini Gianluca – Gandolfi Annalisa	Annalisa Gandolfi
12.	Rossi Matteo – Barabaschi Alessandra*	Alessandra Barabaschi
13.	Scaffardi Samuele – Tosi Giorgia	Giorgia Tosi
14.	Schiavi Jacopo – Parenti Danila	Danila Parenti
15.	Soressi Michele – Barbieri Martina	Martina Barbieri
16.	Spinelli Marino – Paganuzzi Elisabetta	Elisabetta Paganuzzi
17.	Tondelli Massimiliano – Moggi Francesca	Francesca Moggi
18.	Agosti Matteo – Iannaccone Francesca	Francesca Iannaccone
19.	Anelli Alessandro – Gobbi Stefania	
20.	Argentieri Omar – Scicchitano Genny	
21.	Bassi Michele – Montini Elisa	
22.	Devoti Daniela	Daniela Devoti
23.	Castaldi Filippo – Carboni Letizia	
24.	Celaschi Riccardo – Piccoli Francesca*	Francesca Piccoli
25.	Giangarrà Paolo – Risoli Valentina	Valentina Risoli
26.	Grilli Giacomo – Molinaroli Maria Del Carmen	
27.	Guerri Leonardo – Bertoncini Michela	
28.	Marchesini Andrea – Ziliani Roberta	Roberta Ziliani
29.	Montesissa Mirko – Magoni Marta	Marta Magoni
30.	Mura Cristian – Magnaschi Michela	
31.	Pelizzari Federico – Ceroni Alessandra	Alessandra Ceroni
32.	Perini Alessandro – Colla Francesca	Francesca Colla
33.	Sbruzzi Matteo – Orsi Linda	DELEGA



34.	Terzoni Donato – Farina Anna	<i>[Signature]</i>	
35.	Vizcaino Isaac – Cassinelli Monica	<i>[Signature]</i>	
36.	Barberio Dario – Tibertelli De Pisis Maddalena		DELEGA
37.	Barborini Luigi – Generali Claudia	<i>[Signature]</i>	
38.	Bertelli Massimo – Uggeri Martina		
39.	Boiardi Mario – Marchesi Erika Linda	<i>[Signature]</i>	
40.	Brizzolari moroni Gianpaolo – Costa Romina		DELEGA
41.	Callegari Davide – Cattani Anna		
42.	Copelli Vittorio – Bonini Simona	<i>[Signature]</i>	
43.	Devoti Stefano – Bunea Sanda Codruta		
44.	Fornaciari Michele – Meli Laura		DELEGA
45.	Ghisoni Paolo – Fusco Vicenzina		
46.	Mazzocchi Marco – Essaghir Amina		
47.	Magnani Matteo – Barbieri Martina	<i>[Signature]</i>	
48.	Naturani Andrea – Molinari Alessia	<i>[Signature]</i>	
49.	Paraboschi Luigi – Ardesi Sonia	<i>[Signature]</i>	
50.	Petrica Florin – Bejan Daniela		
51.	Rossi Andrea – Curotti Barbara	<i>[Signature]</i>	
52.	Sali Paolo – Molteni Camilla		
53.	Selva Andrea – Bertè Sabrina	<i>[Signature]</i>	
54.	Speroni Daniele – Hess Luane Marilena	<i>[Signature]</i>	
55.	Cavozzi Mirko – Vancheri Rita	<i>[Signature]</i>	
56.	Benedetti Alberto – Schiavi Stefania*	<i>[Signature]</i>	
57.	Bonini Roberto – Facchini Chiara	<i>[Signature]</i>	
58.	Corvi Piergiulio – Croci Carolina		DELEGA
59.	Marchionni Nicola – Rapaccioli Elisa		
60.	Romaniello Francesco – Barbieri Elisa	<i>[Signature]</i>	
61.	Rossetti Andrea – Maccagni Monica	<i>[Signature]</i>	
62.	Vamanu Vasile – Vamanu Mihaela	<i>[Signature]</i>	
63.	FAFI - TARANTI MORENA	<i>[Signature]</i>	

*genitori nel Comitato di Gestione

[Handwritten signature]

Allegato "B" al n. 16624 di Piacenza

STATUTO

ASSOCIAZIONE "ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DON PIETRO BURGAZZI ETS"

ART. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

Preambolo storico

Nei primi anni del secolo la situazione dei bambini di Carpaneto era molto simile a quella dei bambini di altre borgate.

La maggior parte di loro viveva nei cortili delle cascine del contado mentre all'interno del borgo viveva soprattutto per strada.

L'unica iniziativa sociale a favore dell'infanzia era quella di Don Pietro Burgazzi parroco in Carpaneto che aveva in affitto una stanza presso il palazzo comunale, dove svolgeva tutta l'attività ricreativa e didattica per i bambini in età prescolare con la finalità di "infondere nei fanciulli l'amore alla famiglia, alla patria ed alla religione cattolica".

Numerose sono in quegli anni le lettere e le richieste di aiuto che il parroco invia alle autorità richiedendo aiuto e sostegno.

Nel 1921 Don Burgazzi acquista un terreno con annessa una vecchia casa al di là della circonvallazione del paese per destinarla alla costruzione di un nuovo asilo che rispondesse alle mutate esigenze sociali, perché ai bambini di strada si erano aggiunti gli orfani di guerra.

Il 7 novembre 1923 si forma il "comitato pro asilo" con lo scopo di reperire i soldi per la costruzione di un giardino per l'infanzia.

Il 24 maggio 1925 viene ufficialmente inaugurato il nuovo asilo con un concorso ginnico aperto a tutti gli scolari.

In data 7 marzo 1929 vengono messe in libertà le suore del Buon Pastore ordine religioso piacentino che fino ed allora aveva gestito la scuola materna.

In data 24 giugno 1929 il comitato pro asilo raggiunge un accordo con le suore salesiane "Figlie di Maria Ausiliatrice".

La costruzione ed il pieno funzionamento dell'asilo erano costati lire 310.420 di cui lire 162.329 raccolte attraverso le offerte, lire 28.091 elargizioni straordinarie e lire 120.000 con una cambiale a firma dei maggiorenti del paese rilasciata dalla Banca Agricola Commerciale Piacentina scontata al tasso di favore del 7 per cento.

Nel 1929 muore Don Pietro Burgazzi e la scuola materna viene dedicata a lui quale fondatore dell'istituto.

Il 2 ottobre 1930 i nipoti di Don Pietro Burgazzi lasciano in eredità al comune di Carpaneto l'area dove era stato edificato l'asilo.

Con regio decreto del 03/10/1940 l'asilo di Carpaneto viene eretto in ente morale.

Nei decenni successivi l'ente "Asilo Burgazzi" è stato prima iscritto all'ECA, poi ente autonomo ed attualmente IPAB, ma sempre convenzionato con le suore "Figlie di Maria Ausiliatrice" e in convenzione periodica di collaborazione e di contribuzione con il Comune di Carpaneto Piacentino.

1. Ente morale, IPAB

L'Ente educativo per l'infanzia Don Pietro Burgazzi con sede nel comune di Carpaneto Piacentino, via G. Rossi n. 22 è sorto in continuità con l'Asilo Infantile costituito per iniziativa di Don Pietro Burgazzi, come ricordato nel preambolo storico, poi eretto in ente morale con il R.D del 3 ottobre 1940 e successivamente trasformato in IPAB.



2. Associazione riconosciuta di diritto privato ex IPAB

Con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n.88/2004 del 21 aprile 2004 l'associazione ha assunto natura di persona giuridica di diritto privato ai sensi del Codice Civile.

3. Ente del terzo settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "Ente educativo per l'infanzia Don Pietro Burgazzi ETS".

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sede, durata e ambito territoriale dell'attività

L'Associazione ha sede legale in Carpaneto Piacentino.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione "Ente educativo per l'infanzia Don Pietro Burgazzi ETS", è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzata all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, , in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).

b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a).

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l).

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Comitato di gestione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1 l'Associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido,

sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3).

In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 462/2000, e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Associazione persegue la educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori. Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dall'Associazione, accolgono la bambine e i bambini senza discriminazione alcuna nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

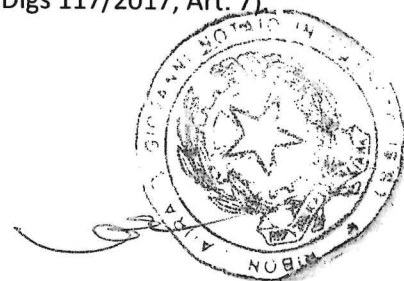
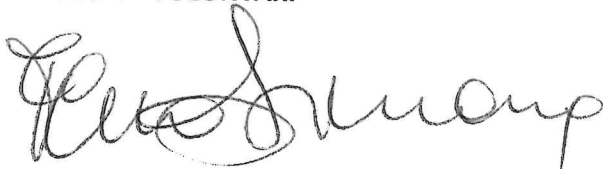
6. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Comitato di gestione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (Dlgs 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI



1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato di gestione.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Comitato di gestione all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative
- entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o co-progettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividono i principi educativi ispirati alla visione cristiana della città e della libertà di educazione, possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione al Comitato di gestione che dovrà recare dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il Comitato di gestione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Comitato di gestione, nel libro degli associati. La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

3. Sono associati:

- a. ordinari, coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposta delibera del Comitato di gestione, versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e adottato dall'Assemblea degli associati.
- b. sostenitori, le persone fisiche o giuridiche che versano una somma a fondo perduto o una donazione di importo o valore rilevante, determinato dal Comitato di gestione.

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale,
- di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo
- di conoscere i programmi dell'Associazione,
- di partecipare alle attività promosse dalla stessa,
- di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.



-di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. 20 dello Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa.
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato di gestione;
- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde ³ si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto, dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione.

4. L'associato ordinario è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Comitato di gestione. La decadenza è pronunciata dal Comitato di gestione.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e per il revisore legale.

Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Comitato di gestione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Comitato di gestione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre è convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea.

L'invito, firmato dal presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

5. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- a) nomina e revoca due componenti del Comitato di gestione;
- b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza;
- e) approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approva il programma di attività con il bilancio preventivo;
- g) approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- h) delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Comitato di gestione;
- i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato di gestione per motivi di urgenza;
- l) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;



m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Comitato di gestione ritiene di sottoporre.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 - COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

2. E' composto da 7 membri dei quali

-un membro nominato dal Parroco pro tempore della Parrocchia di Carpaneto Piacentino

-2 membri nominati dal Sindaco pro tempore del Comune di Carpaneto Piacentino

-4 membri eletti dall'Assemblea degli Associati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Carpaneto Piacentino nella persona del Sindaco pro tempore si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

3. I membri del Comitato di Gestione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti o confermati se di nomina comunale o parrocchiale. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Comitato di Gestione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

4. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto indicato dal precedente art. 10 comma 2.

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Comitato di gestione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Comitato verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Comitato di gestione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Comitato stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Comitato di gestione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Comitato di gestione, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, viene sostituito con le medesime modalità di elezione/nomina. Se cessano dalla carica più della metà del Comitato di Gestione, il Comitato si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione dei membri. Nel caso in cui le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardino membri di nomina parrocchiale e/o comunale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui compete la designazione per la sua sostituzione. I membri subentrati rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Comitato di gestione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 14 - FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al Comitato di gestione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta;
- b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socioeducativi connessi;
- c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- d) nomina il Segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, la coordinatrice didattica, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
- e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
- g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;
- i) predispose il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
- j) predispose il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- k) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;
- l) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;
- m) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;¹⁵
- n) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, co. 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;



- o) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto;
- p) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;
- q) adempie a tutte le funzioni attribuite al Comitato di gestione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione (Dlgs 117/2017, Artt. 25 e 26);
- r) approva i regolamenti generali dell'Associazione.

Art. 15 - ADUNANZE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Comitato stesso.

2. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

L'adunanza è valida quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti in carica del Comitato d'Amministrazione di *Settore*.

Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

3. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 14, lett. n), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, in caso di questioni concernenti persone.

4. Il verbale delle adunanze del Comitato di gestione viene redatto dal Segretario dell'Associazione, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Comitato stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Comitato, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di gestione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 11, comma 3, dello statuto.

Art. 16 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione nella sua prima seduta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Comitato di gestione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Comitato da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Comitato di Gestione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Comitato di Gestione nella sua prima seduta; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il Comitato di Gestione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Comitato di Gestione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

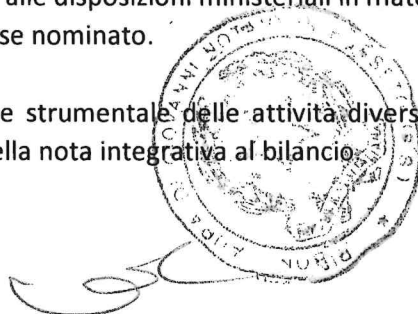
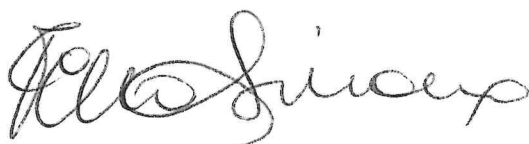
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. ²⁰117/201723⁴¹ la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo, se nominato.

3. Il Comitato di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.



4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Comitato di Gestione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Comitato di Gestione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Gestione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Comitato di gestione che, entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione.

I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea degli Associati aventi analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private

- ¹ Tale ha fatto intervento "Consiglio d'Amministrazione"
- ² Tale "Consiglio d'Amministrazione"
- ³ Tale che ha fatto intervento "si fonda"
- ⁴ Tale che ha fatto intervento "che"
- ⁵ Tale "i"
- ⁶ Tale numero intervento "15"
- ⁷ Tale che ha fatto intervento "da soci"
- ⁸ Tale "soggetti Associati"
- ⁹ Tale che ha fatto intervento "d'Amministrazione"
- ¹⁰ Tale numero intervento "117/201723"
- ¹¹ Tale "117/2017"

con tutti gli obblighi e le responsabilità e con i mezzi necessari

[Handwritten signature]

